Accordo sindacale di proroga del Lavoro Agile c.d. "Smart Working"

Il giorno 17 gennaio 2025 alle ore 15:00 tra la delegazione aziendale rappresentata dal Direttore Generale Luca Perozzi, dal Direttore della Direzione Organizzazione Andrea Spadetta, dalla Responsabile Risorse Umane Laura Mochi e dalla Coordinatrice di Funzione Relazioni Sindacali Loreta Margherita Quaranta e la delegazione sindacale, rappresentata dalle OO.SS. Territoriali Fp CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA, UGL TERZIARIO e dalla R.S.U., nel seguito "le Parti",

si conviene quanto segue:

Premesso che:

1) In conformità alle vigenti disposizioni legislative (cfr. Legge n. 81/2017; Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 07 dicembre 2021) e contrattuali (Art.21 CCNL Federculture "Lavoro agile – Smart Working"), in data 22 gennaio 2024 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo sindacale che regolamenta l'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile;

2) l'Accordo sindacale su citato è applicato al personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL Federculture (ovvero al personale appartenente all'Area Quadri, personale con inquadramento contrattuale nelle Fasce I^ – II^ e III^ del CCNL Federculture) e che espleta attività eseguibili da remoto;

3) il lavoro agile rappresenta un efficace strumento di conciliazione vita- lavoro che dovrà essere comunque alternato al lavoro in presenza al fine di evitare il sovraccarico ovvero l'isolamento digitale e i rischi legati alla digitalizzazione in tema di salute e sicurezza;

4) l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità "agile" non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza;

5) al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera ed economiche e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza;

6) l'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, previa rilevazione – da parte dell'Azienda – delle attività che possono essere effettuate da remoto e conseguente autorizzazione da parte del Responsabile.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono:

1) di proseguire nell'attuazione delle misure di flessibilità organizzativa e conciliazione vita – lavoro e di prorogare, sino alla data del 31 gennaio 2026, le disposizioni normative di cui all'Accordo sindacale sullo Smart Working sottoscritto il 22 gennaio 2024, nonché gli accordi ordinari individuali in scadenza al 31 gennaio 2025;

2) i giorni di Smart Working dovranno essere inseriti sull'applicativo Start Web entro e non oltre il giorno precedente a quello di fruizione e autorizzati dal Responsabile di struttura;

3) il richiamo del dipendente presso l'abituale sede di lavoro per sopravvenute esigenze di servizio non comporta, in nessun caso, il diritto al recupero, nel mese successivo, delle giornate di lavoro agile non fruite;

4) in prossimità della scadenza della presente intesa o, su formale richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno al fine di definire le modalità di prosecuzione e/o eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie;

5) per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni derivanti dall'Accordo sindacale del 22 gennaio 2024 e al Contratto Integrativo Aziendale, che qui si intendono integralmente richiamati;

Letto, confermato e sottoscritto

Per LAZIOcrea S.p.A.

Per le OO.SS. Territoriali

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

UIL PA

UGL

Per la RSU

UIL FP2

CGIL FP

CISL FP

CISL FP

CISL FP

CGIL FP